REGOLAMENTO (CEE) N. 198/69 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1969

che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 28 e 35,

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza negli ammassi di quantitativi rilevanti costituiti in seguito ad interventi sul mercato del burro fresco nazionale di prima qualità ; che le possibilità di smercio offerte dal mercato mondiale sono limitate e che, di conseguenza, le possibilità di esportazione sono molto ridotte ;

considerando che non è possibile smerciare alle condizioni normali, durante i prossimi mesi, i quantitativi supplementari di burro relativi a tali ammassi ; che, d'altronde, è opportuno evitare il prolungamento dell'ammasso a causa dei costi elevati che ne derivano ; che è dunque necessario prendere misure atte a favorire lo smaltimento del burro ;

considerando che lo smaltimento del burro eccedente all'industria che fabbrica prodotti di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale comune può offrire uno sbocco supplementare, semprecché l'industria in questione utilizzi tale burro in supplemento ad altre materie grasse alimentari ; che, in conseguenza, il prezzo di vendita del burro deve essere fissato in modo che esso sia in concorrenza con quello delle altre materie grasse ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo non dispongono delle quantità di burro di ammasso pubblico necessarie a soddisfare la domanda di burro concentrato, è opportuno autorizzare questi Stati membri — in deroga al regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), ed al regolamento (CEE) n. 1101/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte durante la campagna lattiera 1968/1969 (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/68 (4) — all'acquisto di burro che è stato oggetto di aiuti all'ammasso privato ; che il prezzo d'acquisto di detto burro può essere determinato in funzione del prezzo d'acquisto del burro fresco di prima qualità e della parte di aiuto per il deprezzamento della qualità ;

considerando che è necessario instaurare un regime di controllo che assicuri che il burro non venga deviato dalla sua destinazione ; che oltre alla costituzione di un deposito cauzionale, la tenuta di una contabilità di magazzino ad ogni stadio della commercializzazione e l'incorporazione di una sostanza rivelatrice nel burro destinato alla trasformazione possono concorrere a tale scopo ;

considerando che attualmente il sesamolo, la vanillina e la farina di cereali si prestano alle necessità dell'operazione in questione ; che l'incorporazione di questi prodotti deve essere fatta in aziende accettate dall'organismo d'intervento affinché quest'ultimo possa inviare un incaricato che controlli l'operazione ;

considerando che secondo le dichiarazioni degli Stati membri, questi ultimi sono in grado di assicurare l'efficacia delle misure di controllo previste nel presente regolamento ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri informino la Commissione delle misure di controllo previste e delle quantità di burro messe a disposizione dell'industria ;

considerando che le misure transitorie prese in virtù dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 804/68 cesseranno d'essere applicabili il 29 luglio 1969 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si procede, alle condizioni definite negli articoli da 3 a 9, alla vendita di burro che è stato oggetto delle misure d'intervento previste nell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE o nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e prodotto da almeno 8 mesi.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 16.
(4) GU n. L 247 del 10. 10. 1968, pag. 9.

Articolo 2

1. Ai fini della vendita di cui all'articolo 1 ed in deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 985/68 ed all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/68, il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo sono autorizzati ad acquistare burro che sia stato oggetto delle misure previste all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento n. 13/64/CEE o all'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 anteriormente al 1° ottobre 1968.

2. Gli organismi d'intervento acquistano solo burro di buona qualità.

3. Il prezzo d'acquisto del burro partenza deposito frigorifero di chi ha provveduto all'ammasso non può essere superiore al prezzo d'acquisto del burro fresco da parte dell'organismo d'intervento, applicabile il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, diminuito della parte di aiuto per il deprezzamento della qualità di cui il burro in causa ha beneficiato secondo le disposizioni del contratto di ammasso.

Articolo 3

1. Gli organismi d'intervento possono vendere il burro di cui agli articoli precedenti soltanto agli acquirenti che s'impegnano mediante contratto :

a) a fare incorporare nel territorio dello Stato membro venditore in un'azienda accettata dall'organismo d'intervento, per tonnellata di burro :

   — 200 g di prodotto 4 - idrossi - 3 - metossibenzaldeide ricavato dalla vaniglia o dalla vaniglina sintetica ;

   — 100 g di sesamolo ed

   — almeno 100 kg di farina di frumento ;

b) a far trasformare il burro prima del 29 luglio 1969 nella Comunità in prodotti di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale comune ;

c) a tenere una contabilità di magazzino dalla quale risultino, per ogni consegna, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del prodotto ottenuto mediante l'incorporazione di cui sub a) e le quantità corrispondenti ;

d) a far figurare nei contratti di vendita, in caso di rivendita ulteriore di tale prodotto, lo stesso obbligo di cui alla lettera c).

2. L'organismo d'intervento assicura la presenza in loco di un incaricato che controlli l'incorporazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 4

Il burro è venduto :

1. ad un prezzo di 50 unità di conto per 100 chilogrammi, partenza deposito frigorifero ;

2. in quantità uguali o superiori ad una tonnellata ;

3. in blocchi di almeno 25 chilogrammi ;

4. in imballaggi recanti una o più diciture, come indicato qui di seguito, in lettere di almeno quattro centimetri

   « Beurre destiné à la trasformation »

   « zur Verarbeitung bestimmte Butter »

   « Burro destinato alla trasformazione »

   « Boter voor verwerking ».

Articolo 5

1. La consegna del burro è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale di trasformazione di 125 unità di conto per 100 kg presso l'organismo d'intervento venditore.

2. Il deposito cauzionale è costituito in contanti o sotto forma di garanzia rilasciata da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati da ogni Stato membro.

Articolo 6

Allorché la trasformazione avviene in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore ed è fornita la prova che il burro è stato trasformato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente di quest'altro Stato membro rilascia un certificato che attesta detta trasformazione.

Articolo 7

Il contratto di vendita concluso dall'organismo d'intervento prevede :

1. che il deposito cauzionale sia svincolato solo per i quantitativi per i quali l'acquirente fornisce a questo organismo :

   a) i documenti giustificativi che permettono di stabilire che tali quantitativi sono stati o saranno trasformati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), allorché la trasformazione avviene nello Stato membro venditore ;

   b) il certificato di cui all'articolo 6, allorché la trasformazione avviene in un altro Stato membro ;

2. che, in caso di forza maggiore, detto organismo determina le misure che ritiene necessarie in base circostanze addotte.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che essi prevedono di prendere per assicurare il controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Inoltre essi comunicano, prima del 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità di burro smaltite ai sensi del presente regolamento facendo una distinzione per le quantità per le quali il deposito cauzionale è stato svincolato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e le quantità per le quali detto svincolamento ha avuto luogo conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1969. Tuttavia la fornitura di burro alle industrie di cui trattasi non può avvenire prima del 1° marzo 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY